

Notiziario

del'Ordine degli Avvocati di Genova

MaggioAgosto 2018 n. 2



SOMMARIO

*Convenzione tra Camera Arbitrale di Milano,
Ordine degli Avvocati di Genova e Camera di Commercio di Genova*

II

*L'arbitrato e le regole del commercio internazionale fra diritto ed economia.
Presentazione della convenzione C.A.M., C.O.A. e C.C.I.A.A.*

IV

*Alcune riflessioni in tema di equo compenso
per le prestazioni professionali forensi*

V

Consiglio Distrettuale di Disciplina quadriennio 2019-2022

Delegati al Congresso Nazionale Forense Catania, 4-6 ottobre 2018

Visita del Presidente del Tribunale Enrico Ravera al C.O.A.

VI

Concorso letterario di poesia e narrativa "Gianni di Benedetto e Piero Franzosa"

VII

13 luglio 2018, Le Carillon, Paraggi, Festa Avvocati

VIII

Convenzione tra Camera Arbitrale di Milano, Ordine degli Avvocati di Genova e Camera di Commercio di Genova

CONVENZIONE

(...omissis...)

Premessa

La CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA e l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, presso le quali fino ad oggi hanno operato degli organismi arbitrali (rispettivamente "Camera Arbitrale Genova" e "Camera Arbitrale Marittima Genova", "Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova"), intendono con la stipula della presente Convenzione affiancare la CAM nella promozione e nell'offerta del proprio servizio di arbitrato, con risparmio di proprie risorse umane e finanziarie e, al contempo, promuovere nel proprio territorio la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie commerciali.

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana, inglese e francese) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento CAM consente alle parti di ricorrere ad un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza ed imparzialità.

I - Scopi generali della Convenzione

Tra la Camera di Commercio di Genova, l'Ordine degli Avvocati di Genova e la Camera Arbitrale di Milano esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e nel fornire alle parti che sottoscrivono un contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso assistenza in materia, nel rispetto di quanto previsto dal codice di procedura civile.

A decorrere dalla stipula della presente Convenzione, la Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova offriranno i propri servizi di arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale CAM e il relativo Tariffario. I procedimenti arbitrali che dovessero essere basati su clausole arbitrali facenti riferimento alla "Camera Arbitrale Genova", alla "Camera Arbitrale Marittima Genova" ovvero alla "Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova" verranno amministrati sulla base della presente Convenzione e secondo il Regolamento CAM.

La Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova si impegnano contestualmente a sciogliere le rispettive Camere Arbitrali ed i relativi organi.

La Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova offrono, tramite la CAM, un servizio arbitrale avente ad oggetto:

- a - l'assistenza e la messa a disposizione di informazioni in materia di arbitrato commerciale;
- b - l'amministrazione di procedimenti arbitrali;
- c - la nomina, su istanza di parte, di arbitri, consulenti tecnici, arbitratori e periti in procedimenti arbitrali non amministrati.

La Camera di Commercio di Genova, l'Ordine degli Avvocati di Genova e la CAM collaborano, oltre che nell'offerta del servizio arbitrale CAM, anche nella definizione e nell'organizzazione di incontri, corsi di formazione, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi.

La Camera di Commercio di Genova, l'Ordine degli Avvocati di Genova e la CAM collaborano altresì nello studio e nell'approfondimento di tematiche diverse dall'arbitrato, di rilevanza prioritaria per l'economia del territorio di riferimento, elaborando prassi operative e facendosi eventualmente portatori di proposte normative e regolamentari.

II - Assistenza e informazioni

La Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova identificano al proprio interno un funzionario ciascuno, referente del servizio di arbitrato CAM, al quale - se necessario - viene offerto un programma di aggiornamento periodico a cura della CAM, da svolgersi anche in via telematica e a titolo gratuito, sulle principali tematiche dell'arbitrato amministrato e del Regolamento CAM.

I funzionari - che è opportuno siano laureati in giurisprudenza o abbiano altro titolo equipollente - accedono gratuitamente al servizio di documentazione e biblioteca fornito dalla CAM. Inoltre, la Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova possono rimandare direttamente l'utente al servizio documentale e informativo della Camera Arbitrale di Milano.

Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le Parti degli arbitrati la Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova fanno rinvio alla CAM e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.

La Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova curano la predisposizione sui propri siti internet, di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la CAM per la cogestione del servizio di arbitrato, rendendo consultabile il Regolamento CAM direttamente o tramite un link al sito di quest'ultima e le modalità di deposito degli atti introduttivi.

III - Formazione

La Camera di Commercio di Genova, l'Ordine degli Avvocati di Genova e la CAM convengono che la qualità dell'amministrazione delle procedure arbitrali sia conseguenza anche della divulgazione della cultura arbitrale ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Le tre istituzioni ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.

A tal fine la Camera di Commercio di Genova, l'Ordine degli Avvocati di Genova e la CAM si impegnano ad organizzare - con il coinvolgimento del Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine di Genova ed eventualmente in collaborazione con altri enti o istituti scelti di comune accordo - almeno un evento annuale di divulgazione o di formazione (seminario, corso o convegno, a seconda delle valutazioni che verranno condivise tra i tre enti), per i professionisti e gli operatori del territorio locale, secondo una programmazione da sta-

bilirsi di comune accordo ad inizio anno.

La CAM si impegna a supportare la Camera di Commercio di Genova e/o l'Ordine degli Avvocati di Genova nell'organizzazione scientifica dell'attività precedentemente indicata e a garantire condizioni di favore per la partecipazione alle proprie attività formative dei professionisti del territorio genovese.

III - Gestione dei procedimenti arbitrali

Gestione dei procedimenti

La Camera di Commercio di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova supportano ed affiancano la CAM nell'offerta del servizio di arbitrato CAM sulla base della presente Convenzione, coordinando i rispettivi uffici nell'ottica di assicurare all'utente un servizio professionale ed efficiente ed un'assistenza efficace e spedita.

A questo proposito la CAM fa presente di operare anche attraverso il proprio ufficio di Roma (via Barnaba Oriani 34, 00197 Roma).

Applicazione del Regolamento

Il supporto e l'affiancamento di cui al precedente punto 14 prevede l'applicazione per intero del Regolamento CAM - con le relative Tariffe - in accordo con le previsioni più specifiche della presente Convenzione.

La Convenzione si applica a tutte le clausole arbitrali che contengono il riferimento alla "Camera Arbitrale Genova", alla "Camera Arbitrale Marittima Genova", alla "Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Genova" e alla "Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova" o altre forme equivalenti, in qualsiasi momento stipulate.

Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le Parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione presso la Camera di Commercio di Genova, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Genova ovvero presso la CAM.

L'ufficio ricevente (se diverso dalla CAM) comunica gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione - previa verifica da parte della CAM della loro ricevibilità - alle Parti e agli Arbitri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento CAM, trasmettendone copia alla CAM stessa, la quale conserva l'originale del fascicolo al termine della procedura.

Nomina degli arbitri

Alla CAM spetta, ai sensi del Regolamento, la nomina degli arbitri negli arbitrati oggetto della presente Convenzione.

La CAM promuove la costituzione di un "Comitato Consultivo Genova", composto dal funzionario della Camera di Commercio di Genova, dal rappresentante del C.O.A. di Genova di cui all'art. 7 e da tre esperti di arbitrato individuati rispettivamente dalla Camera di Commercio di Genova, dall'Ordine degli Avvocati di Genova e dalla CAM. Ai componenti del Comitato Consultivo si applicano le medesime incompatibilità previste dal Regolamento CAM. Il Comitato Consultivo Genova decade dopo tre anni dalla sua costituzione.

In caso di procedimenti arbitrali aventi valenza locale (per provenienza di entrambe le Parti, per il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale, per il luogo dove si è prodotto l'evento dannoso etc), la Segreteria CAM si impegna a chiedere al "Comitato Consultivo Genova" l'indicazione di almeno tre nominativi di candidati arbitri, da sottoporre al Consiglio Arbitrale CAM.

Inoltre, nel caso in cui le caratteristiche di un procedimento arbitrale CAM (quali la provenienza delle parti, la sede del

l'arbitrato, la materia del contendere, il valore dell'arbitrato etc) rendano opportuna la nomina di un professionista locale, la Segreteria CAM potrà chiedere al "Comitato Consultivo Genova" l'indicazione di uno o più candidati arbitri locali, da sottoporre al Consiglio Arbitrale CAM.

In entrambi i casi, il Consiglio Arbitrale CAM rimane libero, motivandone le scelte, di seguire o meno tali suggerimenti.

Udienze

Le udienze degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia a Genova sia a Milano, sia in altro luogo.

La Camera di Commercio di Genova, il C.O.A. di Genova e la CAM mettono a disposizione le proprie strutture quale luogo di svolgimento delle udienze, sulla base delle esigenze e delle richieste delle Parti e degli Arbitri.

A tale scopo la Camera di Commercio di Genova, il C.O.A. di Genova e la CAM offrono il relativo supporto logistico e operativo ed una sala riunioni idonea allo svolgimento delle udienze, fornita della strumentazione per la videoconferenza.

Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla CAM che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

IV - Durata e sottoscrizione

La presente Convenzione, ha efficacia a partire dall'1 gennaio 2018 e durata indeterminata ed ogni parte della stessa potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.

Essa viene sottoscritta dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova e dal Presidente della CAM.

(...*Omissis*...)

NotiziariO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

n. 2 Maggio - Agosto 2018

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: *De Ferrari Comunicazione S.r.l.*

Direttore responsabile: *Fabrizio De Ferrari*

Redazione e Amministrazione: *c/o Tribunale di Genova
Sped. in A.P. 70% filiale di Genova*

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

*Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,
Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoio*

L'arbitrato e le regole del commercio internazionale fra diritto ed economia. Presentazione della convenzione C.A.M., C.O.A. e C.C.I.I.A.A.



Questo il titolo del Convegno organizzato lo scorso 12 luglio per presentare la convenzione sottoscritta dall'Ordine degli Avvocati, dalla Camera di Commercio di Genova e dalla Camera Arbitrale di Milano per la gestione in forma associata del servizio di arbitrato.

A partire da quest'anno, infatti, il servizio di arbitrato - già offerto dal nostro Ordine tramite la sua Camera Arbitrale - verrà amministrato, in forza della nuova convenzione, dalla Camera Arbitrale di Milano che, oltre a gestire i procedimenti sulla base del Regolamento CAM, collaborerà con l'Ordine e la Camera di Commercio per organizzare corsi di formazione e promuovere eventi di divulgazione rivolti ai professionisti genovesi sui temi dell'arbitrato e della giustizia alternativa.

Il convegno ospitato presso il nostro Centro Cultura è stata l'occasione per un incisivo confronto sull'istituto dell'arbitrato e sulle sue prospettive di sviluppo nel commercio interno e internazionale. Dopo i saluti del Presidente Alessandro Vaccaro che ha sottolineato l'importanza della convenzione per il foro genovese e l'intervento di Giorgio Caviglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, che ha evidenziato le opportunità offerte dalla collaborazione tra gli enti coinvolti, il prof. Sergio Carbone, presidente del Consiglio Arbitrale della Camera di Milano ha illustrato i principi ispiratori della convenzione le cui modalità operative sono state nel dettaglio analizzate dal Segretario generale Stefano Azzali.

Perché scegliere l'arbitrato?

Quali opportunità offre alle parti ed ai professionisti?

Quali regole e quali garanzie possono contribuire alla sua diffusione?

Rispondendo a queste domande Tomaso Galletto, Franco Viggotti e Massimo Benedettelli hanno dato vita ad un vivace dibattito su alcuni dei nodi fondamentali della disciplina e della prassi dell'arbitrato, analizzando in modo trasversale il contesto interno e quello internazionale; in tutte le relazioni è stato evidenziato il ruolo cruciale che le istituzioni arbitrali giocano per la promozione della giustizia arbitrale e l'importanza che assumono per la sua concreta attuazione la qualità e la formazione degli arbitri e l'esperienza dei professionisti che assistono le parti nel procedimento; senza trascurare le scelte strategiche da compiere nella redazione delle clausole (di cui pubblichiamo alcuni dei modelli illustrati al Convegno) per cogliere i vantaggi dello strumento e sfruttarne a pieno le potenzialità.

Una prima tappa importante è stata dunque segnata, in un percorso che proseguirà con nuove iniziative organizzate in collaborazione con la Camera Arbitrale e la Camera di Commercio per promuovere l'arbitrato e sviluppare sul territorio genovese nuove opportunità di crescita e di confronto professionale.

MODELLI DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE

- 1) "Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento. Sede dell'arbitrato sarà Genova".
- 2) "Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - adottato dall'Ordine degli avvocati di Genova sulla base della Convenzione dallo stesso stipulata con la Camera Arbitrale di Milano in vigore dall'1 Gennaio 2018 - da un arbitro unico/tre arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento e secondo quanto indicato dalla Convenzione di cui sopra. Sede dell'arbitrato sarà Genova."
- 3) "Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al procedimento di mediazione dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova. Nel caso in cui la mediazione fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - adottato dall'Ordine degli avvocati di Genova sulla base della Convenzione dallo stesso stipulata con la Camera Arbitrale di Milano in vigore dall'1 Gennaio 2018 - da un arbitro unico/tre arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento e secondo quanto indicato dalla Convenzione di cui sopra. Sede dell'arbitrato sarà Genova."

** scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete, anche in riferimento al valore della lite.

Le parti possono inoltre indicare nella clausola arbitrale:

* la legge applicabile alla controversia, ove non abbiano optato per un arbitrato di equità;

* la disciplina circa l'impugnabilità del lodo, ovvero la previsione che "è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia";

* la lingua dell'arbitrato.

Avv. Francesca Cuomo Ulloa

Alcune riflessioni in tema di equo compenso per le prestazioni professionali forensi



Le riforme legislative intervenute nel mondo dei professionisti tra il 2006 e il 2012 hanno smantellato il consolidato **sistema delle tariffe** vigente da decenni e che prevedeva l'inderogabilità di un minimo tariffario.

Sotto l'insegna della liberalizzazione delle professione e sull'applicazione dell'art. 2233 c.c. era

stato attribuito un valore primario e prevalente al criterio della pattuizione del compenso tra il singolo professionista e il cliente, relegando le tariffe professionali ad un ruolo solo residuale.

Il lavoro del professionista, e dell'avvocato in particolare, veniva sempre più attratto nell'ambito della libera concorrenza, come qualsiasi attività commerciale.

Ogni tentativo di introdurre dei parametri di riferimento veniva considerato dall'Antitrust una limitazione ai principi di libera concorrenza.

L'autonomia negoziale sul compenso prevaleva dunque sulle tariffe professionali, che divenivano applicabili solo in assenza di pattuizione.

Questo sistema negoziale privo di una copertura minima, nel senso che se il compenso era pattuito esso poteva andare al ribasso senza alcun limite, aveva determinato una serie di squilibri tra la figura del professionista e il c.d. cliente forte, che poteva, appunto, imporre convenzioni al ribasso.

Da questa nuova realtà si è sentita l'esigenza di una normativa che garantisca un equo compenso a tutela della parte contrattuale c.d. debole, ossia il libero professionista nei confronti del cliente forte.

Il C.N.F., affiancato dall'Ottobre 2016 dall'Organismo Congressuale forense, hanno così avviato un percorso per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'equo compenso per gli avvocati.

E così la norma sull'equo compenso per i professionisti è entrata **in vigore il 06/12/2017**.

La *ratio* della legge sull'equo compenso è quella di tutelare l'avvocato/professionista nei confronti dei c.d. **clienti "forti"** per un giusto compenso. E ciò al fine di evitare squilibri di diritti ed obblighi tra le parti, sanzionando con la nullità qualsiasi patto che preveda un compenso non equo.

Per vigilare sulla corretta applicazione della normativa sull'equo compenso il Consiglio Nazionale Forense in occasione del plenum del 20 aprile c.a., ha istituito il nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici.

Lo scopo è quello di contribuire, insieme a tutti i soggetti a vario titolo interessati, alla virtuosa applicazione delle fonti normative richiamate, ciò iniziando da una sistematica raccolta di dati

Per attuare quanto sopra il C.N.F. ha chiesto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di procedere a livello territoriale a organizzare analoghi centri di osservazione e a inoltrare i dati raccolti.

È stato così avviato un procedimento di sondaggio su alcuni studi legali genovesi, consistito nella richiesta ai Collegi Avvocati civilisti che svolgono attività di consulenza e/o di rap-

presentanza in giudizio, di verificare il contenuto delle convenzioni stipulate con i propri clienti c.d. forti come banche, assicurazioni e con le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese e la conformità delle varie clausole con le norme sull'equo compenso.

È bene chiarire che il decreto non chiarisce se la norma che prevede il ricorso al giudice per far valere la nullità riguardi anche i contratti in corso.

Si deve, quindi, ritenere di dover applicare il principio generale di irretroattività delle leggi, che impedisce l'applicazione di una nuova disciplina non solo ai rapporti giuridici già esauriti al momento dell'entrata in vigore di una legge, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita.

Questa premessa appare doverosa in quanto il monitoraggio espletato in questi primi mesi di vigenza della nuova normativa è, ancora, lo specchio di una situazione contrattuale perfezionatasi tra il Cliente forte e l'Avvocato prima dell'entrata in vigore dell'equo compenso.

Ecco che così l'attività di monitoraggio ha evidenziato nella maggior parte degli interpellati (dieci colleghi presi a campione), che hanno risposto, ovviamente, senza indicare il nominativo dei propri Assistenti, la sussistenza di impegni contrattuali:

- che prevedono il riconoscimento di importi forfettariamente predeterminati, anche, in misura difforme ai minimi tariffari;
- che prevedono che nel caso in cui siano liquidate in favore del cliente le spese di lite sia riconosciuto al legale della parte vittoriosa sia solo il minore importo previsto nella convenzione, anche se la parte abbia interamente o parzialmente corrisposto o recuperato tali spese;
- che impongono a carico del professionista l'anticipazione delle spese della controversia o il pagamento dell'imposta di registro;
- che differiscono il pagamento del compenso ad almeno sessanta giorni dall'espletamento dell'incarico.

In un solo caso (1 su 10) il Professionista interpellato ha riferito l'esistenza di accordi di volta in volta assunti con il Cliente c.d. forte e sempre nel rispetto dei parametri forensi ancorché commisurati tra i valori minimi e medio-minimi.

È prevedibile ed auspicabile con la scadenza temporale dei contratti già stipulati con i clienti c.d. forti un maggiore applicazione dell'equo compenso.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'equo compenso da parte dei Giudici è da evidenziare che in tema di spese processuali, il Giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri vigenti al momento della pubblicazione della sentenza e dunque i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale detta, appunto, i criteri che il Giudice deve applicare nel regolare le spese di causa.

I Collegi interpellati hanno tutti coerentemente convenuto che la liquidazione dei compensi giudiziali avviene nel rispetto dei parametri ministeriali e che dunque non si segnalano liquidazioni al di sotto dei minimi ministeriali.

**Avv. Fabio Bajetto
Consigliere C.O.A.**

Consiglio Distrettuale di Disciplina quadriennio 2019-2022

Giovedì 19 luglio 2018 i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d'Appello di Genova hanno provveduto ad eleggere i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina per il quadriennio 2019-2022, come segue:

GENOVA

Avv. Roberta CAPRIOLI
 Avv. Gabriella DE FILIPPIS
 Avv. Graziella DELFINO
 Avv. Maria Grazia GANDOLFO
 Avv. Riccardo LAMONACA
 Avv. Mario Pietro MAZZUCCO
 Avv. Nicola SCODNIK

IMPERIA

Avv. Giancarlo GIORDANO
 Avv. Giuseppe PUGLIESE

Avv. Mario TROPINI
 Avv. Mario VENTIMIGLIA

LA SPEZIA

Avv. Stefania FEDERICI
 Avv. Mariaangela QUATTRONE
 Avv. Maria Cristina SIMEONE

MASSA CARRARA

Avv. Eugenia Laura BAUDINELLI
 Avv. Fabio DE SANTIS
 Avv. Silvana PEDRONI MENCONI
 Avv. Roberto VALETTINI

SAVONA

Avv. Attilio BELTRAMETTI
 Avv. Giacomo BUSCAGLIA
 Avv. Elisabetta RATTI

Delegati al Congresso Nazionale Forense Catania, 4-6 ottobre 2018

Nei giorni 18, 19 e 20 giugno 2018 si sono svolte presso il Centro Studi e Attività forensi del C.O.A. di Genova le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale Forense che si svolgerà a Catania dal 4 al 6 ottobre. Per l'Ordine di Genova sono stati eletti:

CANDIDATO	VOTI	
1 FABBRIZIO Caterina	336	ELETTO
2 ANTOLA Chiara	219	ELETTO
3 BARABINO Lorenzo	210	ELETTO
4 BAJETTO Fabio	204	ELETTO
5 COCCONI Simonetta	203	ELETTO
6 ADORNI Federica	188	ELETTO

7 VOLPE Alessandra	178	ELETTO
8 CANIGLIA COGLIOLO Matteo	174	ELETTO
9 ISPODAMIA Michele	170	SUPPLENTE
10 MENTI Gian Luca	167	SUPPLENTE
11 SAMBUGARO Stefano	161	SUPPLENTE
12 GREMESE Matteo Simone	154	SUPPLENTE
13 CUGURRA Giovanni Battista	135	SUPPLENTE
14 SCODNIK Nicola	129	SUPPLENTE
15 MALLUCCI Federico	123	SUPPLENTE
16 MONTANARI Gabriele	121	SUPPLENTE
17 de FILIPPIS Gabriella	78	SUPPLENTE
18 GHIRARDINI Irene	50	SUPPLENTE
19 BENEDETTI Simona	48	SUPPLENTE

Visita del Presidente del Tribunale Enrico Ravera al C.O.A.



Giovedì 19 luglio il neo-nominato Presidente del Tribunale di Genova ha fatto visita al Consiglio dell'Ordine, accolto dal Presidente Alessandro Vaccaro e dai Consiglieri.

Concorso letterario di poesia e narrativa "Gianni di Benedetto e Piero Franzosa"

Sezione Generale

sotto sezione

Poesia

1° Classificato

Maria Maddalena De Franchi
con la poesia Il cerchio dei
tuoi giorni

2° Classificato

Daniela Faraggi con la poe-
sia Vorrei stare dove comincia
il vento

3° Classificato

Maria Benedetta Carosi con
la poesia Feriae augusti

Sezione Speciale

sotto sezione

Poesia

1° Classificato

Antonio Rodà con la poesia Il
nonno Antonio

2° Classificato

Giacomo Sfragarò con la poe-
sia Il carcere

3° Classificato

Adria Ababei Razvan con la
poesia senza titolo

Sotto sezione Narrativa

1° Classificato

Claudio Borgarelli con il rac-
conto La scoperta

2° Classificato

Riccardo Rebagliati con il rac-
conto La signora E.

3° Classificato

Alejandro Antonio Oteiza Sal-
dana con il racconto Poete
maudit – poeta maledetto



Centro di
Cultura,
Formazione e
Attività Forensi



Ordine degli Avvocati di Genova

31 maggio ore 15,30

presso il Centro di Cultura, Formazione e Attività
Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova

PREMIAZIONE Concorso Letterario di Poesia e Narrativa

"Gianni di Benedetto e Piero Franzosa"

III edizione

indetto e organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova

Saluti Avv. Alessandro Vaccaro – presidente Ordine Avvocati Genova

componenti giurie

presidente: Gabriella de Filippis – avvocato

SEZIONE RACCONTO:

Simonetta Cocconi - avvocato

Giulia Dellepiane - dottoressa tirocinante in Corte d'Appello

Patrizia Petruzzello - magistrato

Roberta Guidorzi - avvocato

SEZIONE POESIA:

Alessandra Volpe - avvocato

Antonio Garibaldi - avvocato e scrittore

Marinella Accinelli - scrittrice



FIDAPA BPW Italy
sezione Genova



www.ordineavvocatigenova.it

PENSIERI ALLA LUNA

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO POGGI

WWW.POGGISTEFANO.IT

Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Via XII Ottobre 3 (II piano), 16121 Genova – tel. 010566217 – segreteria@ordineavvocatigenova.it

13 luglio 2018, Le Carillon, Paraggi, Festa Avvocati

